

ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 29-04-16

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione
dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC :
APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI .**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:12 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione Straordinaria.

Risultano all'appello nominale :

Rubiu Antonello	P	Nieddu Michele	P
Bangoni Simone	P	MONNI SIMONE	P
Corona Simone	P	Cabras Mario Vittorio	A
PISTIS MARCELLA	P	Serra Giancarlo	A
SERRA GIOVANNI UGO	P	Fois Giuseppe	A
FAVA GIANLUCA	A	Perino Lorenzo	A
TANGIANU STEFANIA	A		

Totale presenti n. 7 e Totale assenti n. 6.

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SIG. Rubiu Antonello

Nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Viridis Agnese

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione promossa dall'Amministrazione Comunale in persona dell'Assessore al Bilancio; Dott.ssa Marcella Pistis, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC : APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ." proposta che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. **A**), per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la proposta è stata istruita dal Responsabile del Servizio Amministrativo ed è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dlvo 267/2000 e che viene di seguito trascritta;

RICHIAMATA la relazione illustrativa n. 02 del 13.04.2016 predisposta a cura dell'Istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Annamaria Demurtas;

PREMESSO

- che l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta da:

- imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale;
- tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune;
- tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 682 recita: "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC...";

- che con deliberazione del **Consiglio comunale n. 8 del 05/09/2014** è stato approvato, ai sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

- che con **delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/07/2015** avente ad oggetto: "VARIAZIONE – AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI – SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC approvato con atto di C.C. n. 08 del 09.09.2014. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO" è stato modificato/integrato il Regolamento per la disciplina IUC;

DATO ATTO inoltre che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACCERTATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2016 è stato ulteriormente differito dal 31 Marzo 2016 al 30 Aprile 2016 (Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016);

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita: "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....";

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii, avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";
- il decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 il 23 giugno 2014 avente ad oggetto: "misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
- il decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con Legge n. 34 del 24/03/2015, avente ad oggetto: "misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga dei termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale";
- la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
- la risoluzione del 17/02/2016 n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative."

RITENUTO necessario modificare e aggiornare il suddetto Regolamento mediante l'inserimento/modifica in particolare degli articoli **20 comma 1**, **26** lett. **A**), **28** e **32**, e stralciare la specificazione aggiuntiva al titolo IV IMU, così come segue:

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA TARI

Si conferma senza alcuna specificazione e/o modificazione

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 20

Presupposto del tributo

Articolo 20 comma 1. sostituire con “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale**, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMU

“SPECIFICAZIONE aggiuntiva: A fine anno 2014 a valere per tutto il 2014, il Governo ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, ...” **da stralciare tutta , infatti la** “Specificazione” è stata superata dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 L.208/2015 che fa di nuovo riferimento alla circolare MEF n. 09/1993 nella quale il Comune di Lotzorai è considerato.

Inserire: “cronistoria **IMU Terreni Agricoli:** L’IMU per i terreni agricoli è stata oggetto negli ultimi anni di continue variazioni normative. Con la Legge di Stabilità 2016 si è arrivati ad una soluzione definitiva. **A decorrere dall’anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l’esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.**”

Art. 26

Esenzione dell’imposta per l’abitazione principale e sue pertinenze.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

Articolo 26 lettera a) aggiungere in coda: “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”

Articolo 28 da sostituire con

“Art. 28

Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

(Art. 13, comma 3 lettera 0a) D.L. 201/2011)

La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. **La base imponibile è ridotta del 50 per cento:** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (*validità dalla data di registrazione*) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;”

Articolo 32 comma 1. Stralciare: “(modificate con decorrenza 2014 le lettere f) e h) adeguate alla nuova disciplina dell’IMU AGRICOLA)”;

Articolo 32 lettera f) sostituire con “TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile.”

VISTI:

-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti alla IUC sul citato portale;

-il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità;

-il Regolamento IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) approvato con atto di C.C. 08/2014, come modificato e integrato con atto di C.C. n. 12/2015;

- il parere favorevole espresso dal sottoscritto Responsabile dell’Imposta Unica Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita l’illustrazione resa dall’assessore al bilancio, Pistis Marcella;

RITENUTO di deliberare in conformità alla proposta

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale come dalla presente proposta, regolamento già approvato con delibera n. 8 del 05/09/2014 COME VARIATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2015, nel testo allegato sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
3. **DI DEMANDARE** gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
SIG. Rubiu Antonello

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suesesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.org.it
il giorno 17-05-2016 con pubblicazione n. 146 e trasmessa contestualmente ai capi gruppo consiliari.

Lotzorai, 17-05-2016

Responsabile del Servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.

Responsabile del Servizio Amministrativo
Lisi Rita